



Consiglio Nazionale delle Ricerche

Direzione Centrale Supporto alla Gestione delle Risorse

Ufficio Monitoraggio Risorse e Ragioneria della S.A.C.

Il Direttore

n. Reg. Mo.R.Ra. 369/2011

Roma, 20 settembre 2011

Oggetto: D.L. 138/2011 – Incremento aliquota ordinaria IVA dal 20% al 21% - Decorrenza 17/9/2011

1. Premessa e ambito di applicazione

A far data dal 17 settembre 2011, l'aliquota ordinaria dell'IVA è aumentata dal 20% al 21% (art.2, c. 2bis del d.l. 138/2011, convertito in l. 148/2011 – GURI n. 216 del 16/9/2011).

Tale aumento, nel concreto, è riferibile alla generalità delle operazioni imponibili, con la sola eccezione delle operazioni elencate nella tabella II e III allegate al D.P.R. 633/72, alle quali rimane confermata l'applicazione dell'aliquota agevolata del 4% e del 10%.

2. Operazioni imponibili non perfezionate al 16 settembre 2011

La variazione dell'imposta sopra descritta, comporta una serie di problematiche relativamente all'applicazione della stessa alle operazioni non perfezionate alla data di entrata in vigore della nuova norma (17/9/2011). Per la corretta gestione sarà necessario rilevare esattamente il momento fiscalmente rilevante dell'operazione imponibile, attribuendo, pertanto, l'aliquota del 20% o del 21%, secondo le regole nel seguito descritte e sintetizzate nelle seguenti tabelle:

Tabella A. Tipologie di operazioni

Tipologia di operazione	Momento di perfezionamento (data)	Operazione effettuata entro il 16.9.2011	Operazione effettuata dal 17.9.2011
Cessione di beni immobili	Stipula del rogito	20%	21%
Prestazioni di servizi rese o ricevute	Pagamento del corrispettivo	20%	21%
Cessioni di beni a carattere periodico e continuativo in esecuzione di contratti di somministrazione (gas, luce, etc.)	Pagamento del corrispettivo	20%	21%
Cessioni di beni tramite contratti di leasing	Pagamento dei canoni periodici	20%	21%
Cessioni di beni mobili	Vedi Tabella B.		
Note di variazione in diminuzione (Note di credito)	Si segue l'aliquota vigente alla data dell'operazione che si intende variare		

Tabella B. Operazioni relative alle cessioni di beni mobili

Data di consegna del bene		Data di pagamento o di emissione fattura	Aliquota da applicare	Commento
entro il 16/9/2011		dal 17/9/2011	20%	L'operazione si considera effettuata al momento della consegna/spedizione della merce
dal 17/9/2011		entro il 16/9/2011	20%	L'operazione si considera effettuata al momento del pagamento/emissione della fattura anticipata.
		Pagamento di un acconto entro il 16/9/2011	20%	
		dal 17/9/2011	21%	
		dal 17/9/2011	21%	L'operazione si considera effettuata al momento della consegna/spedizione della merce
consegna parziale	parte entro il 16/9/2011	Pagamento o emissione della fattura dopo la consegna definitiva al cliente	20% - per la consegna avvenuta entro la data del 16.9.2011	
	parte dal 17/9/2011		21% - per la consegna successiva alla data del 16.9.2011	

Relativamente alla fattispecie della cessione di beni mobili, nel caso in cui il trasporto della merce venga effettuato da un soggetto terzo (spedizione), la consegna del bene si dà per effettuata con la consegna delle merci da parte del venditore al vettore. Tale circostanza deve essere provata dal prescritto "Documento di trasporto" (Ddt).

Laddove, invece, il trasporto avvenga con mezzi propri non ricorre la fattispecie della spedizione e, pertanto farà fede la data effettiva consegna dei beni.

La normativa illustrata risente di una sola eccezione relativamente alle operazioni che il CNR potrebbe aver effettuato nei confronti dello Stato e degli Enti ed Istituti indicati nel quinto comma dell'art. 6 del D.P.R. 633/72. In tali casi non si applica l'incremento di aliquota, anche in assenza del prescritto pagamento, purché entro la data del 16/9/2011 si verificano entrambe le seguenti condizioni:

- la fattura sia stata emessa, consegnata o spedita dal fornitore;
- il fornitore dimostri di aver registrato la fattura nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi ai sensi degli artt. 21, 23 e 24 del D.P.R. 633/72.

3. Operazioni con soggetti non residenti

Le medesime regole devono essere utilizzate per le operazioni imponibili rese o ricevute con soggetti non residenti (Intra-Ue ed Extra-Ue) nelle quali il CNR sia debitore d'imposta (con il meccanismo del reverse charge per l'attività commerciale o tramite l'integrazione della fattura per l'attività istituzionale).

Anche in questo caso, infatti, per applicare correttamente le disposizioni dell'art. 17 del D.P.R. 633/72, occorre individuare il momento effettivo, e quindi fiscalmente rilevante, di ogni singola operazione imponibile sulla base delle precedenti tabelle.

4. Procedura SIGLA ed help desk

La procedura di contabilità SIGLA è stata opportunamente modificata per gestire le nuove aliquote.

Eventuali chiarimenti in materia dovranno essere richiesti con le modalità note, mediante la procedura di help desk.

Il Direttore
(Roberto Tatarelli)
